

Legge regionale 18 agosto 2005 , n. 21 - TESTO VIGENTE dal 05/08/2022

Norme di semplificazione in materia di igiene, medicina del lavoro e sanità pubblica e altre disposizioni per il settore sanitario e sociale.

Art. 7

(Disposizioni in materia di personale del Servizio sanitario regionale)

- 1.** Il servizio svolto presso la Direzione centrale salute e protezione sociale da personale proveniente dal Servizio sanitario regionale al quale sia stato conferito, ai sensi dell'articolo 26, comma 3, del regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali, l'incarico di direttore di servizio o di staff, mediante contratto di diritto privato a tempo determinato, è utile ai fini della maturazione dell'anzianità di servizio presso le amministrazioni di provenienza.
- 2.** Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano con effetto dalla data di conferimento dell'incarico anche se anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge.